

(N. 938)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1950 (V. Stampato N. 1052)

d'iniziativa del Deputato CASTELLI AVOLIO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 MARZO 1950

Applicabilità alle provincie dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, si intendono applicabili, con effetto dal giorno della entrata in vigore del detto decreto legislativo, alle provincie dell'Abruzzo e al Molise.

#### Art. 2.

In conseguenza e per effetto del precedente articolo, gli interessati possono chiedere ai competenti uffici, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il rimborso delle imposte pagate in più.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.